

Codice DB1406

D.D. 26 novembre 2013, n. 2874

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4587 per l'esecuzione di due manufatti di scarico nel torrente Chisone, in Comune di Pragelato (TO). Richiedente : S.M.A.T. S.p.A.

In data 03/09/2013, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede legale in Corso XI Febbraio, n. 14 – Torino, P. IVA 07937540016, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di due manufatti di scarico, uno a monte ed uno a valle del ponte esistente, mediante la posa di una tubazione per il tratto 1-2 a monte in PVC tipo SN 16 del diametro di 315 mm che attraversa terreni agricoli posti in sponda destra del torrente. Detto scarico viene inserito all'interno di una scogliera in massi. Per il tratto 3-4 posto a valle del ponte si prevede di realizzare una tubazione analoga a quella precedente e lo scarico viene inserito all'interno di una scogliera in massi. Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati tecnici agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Paolo Chiavassa, costituiti dalla relazione tecnica, documentazione fotografica e dalle tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di che trattasi.

Copia dell'avviso di deposito degli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pragelato per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 23/09/2013 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. 20/2002 e 12/2004;
- visto il regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. del 29/03/2010 e smi. Parere di competenza del Servizio Tutela della Fauna e della Flora rilasciato dalla Provincia di Torino.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede legale in Corso XI Febbraio, n. 14 – Torino, P. IVA 07937540016, ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. I pozzetti di ispezione dovranno essere realizzati ad una distanza minima di metri dieci dal ciglio di sponda, fatte salve norme locali.
5. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, lo svolgimento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (permesso di costruire, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

L'opera in progetto potrà essere realizzata dopo il rilascio, da parte del Settore scrivente, del provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione ai sensi delle LL.RR. 20/2002 e 12/2004 e del relativo regolamento d'attuazione D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole